

COLLANA DELLA RIVISTA DI DIRITTO ROMANO
SAGGI

SCRIPTA EXTRAVAGANTIA
STUDI IN RICORDO
DI
FERDINANDO ZUCCOTTI

A cura di Iole Fagnoli



— Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto —

ISBN 978-88-5513-130-8 - ISSN 2499-6491 - <https://doi.org/10.7359/1247-2024-studi-zuccotti>

Copyright 2024

LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Via Cervignano 4 - 20137 Milano

Catalogo: www.lededizioni.com

I diritti di riproduzione, memorizzazione e archiviazione elettronica, pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche, i supporti digitali e l'inserimento in banche dati) e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano
e-mail autorizzazioni@clearedi.org - sito web www.clearedi.org

I costi di pubblicazione di questo volume sono stati sostenuti da:

Romanistisches Institut Universität Bern

Fondi di dotazione

Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto - Università degli Studi di Milano

Fondi di ricerca Saverio Masuelli

Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Torino

Gianfranco Mozzali

Claudio Felisari

Elena Babanicas

Flora Maria Piccinini

Donatella e Guia Busdraghi

Stampa: Litogi

Sommario

<i>Iole Fagnoli</i> Ferdinando Zuccotti o della stravaganza del diritto	11
<i>Saverio Masuelli (a cura di)</i> Pubblicazioni di Ferdinando Zuccotti	25
<i>Francesco Arcaria</i> Il <i>praetor</i> nel terzo libro del <i>De omnibus tribunalibus</i> di Ulpiano	33
<i>Pierfrancesco Arces</i> L'archetipo delle <i>Istituzioni</i> di Gaio è dunque solo vana immaginazione?	49
<i>Stefano Barbati</i> La ' <i>vetus atque usitata exceptio</i> ' – ' <i>cuius pecuniae dies fuisset</i> ' – di Cic. <i>De orat.</i> 1.168: un rimedio a disposizione dell'attore per evitare la <i>pluris petitio tempore</i> nel processo <i>per legis actiones</i>	67
<i>Mariagrazia Bianchini</i> A proposito di <i>manumissio a non domino</i>	101
<i>Maria Luisa Biccari</i> Minime riflessioni sulla servitù a margine di alcuni testi plauziani	109
<i>Pierangelo Buongiorno</i> Aspetti della repressione del falso a Roma tra tarda repubblica e primo principato	123
<i>Piera Capone</i> Profili della conflittualità fra vicini in una <i>controversia</i> di Seneca il Vecchio	145
<i>Valeria Carro</i> Gli usi civici tra passato e presente: un patrimonio di valori antichi	167

<i>Cosimo Cascione</i> Pretori nelle XII Tavole?	185
<i>Luca Castellani</i> Diritto commerciale uniforme e circolazione dei modelli giuridici: realtà e sfide	191
<i>Luca Ceglia</i> L'interpretazione di D. 18.1.65 (Iavol. 11 epist.): un'ipotesi di censura sabiniana	201
<i>Giovanna Coppola Bisazza</i> La funzione attribuita alla cultura umanistica e tecnica tra Teodosio II e Giustiniano	233
<i>Martino Emanuele Cozzi</i> «Una tesi un poco eterodossa». L'usucapione nel pensiero di Ferdinando Zuccotti	249
<i>Salvatore Antonio Cristaldi</i> <i>Manumissio</i> del minore di trent'anni e acquisto della condizione di <i>servus Caesaris</i>	265
<i>Matteo De Bernardi</i> Sulle lezioni del prof. Franco Pastori alla Statale di Milano	281
<i>Elio Dovero</i> Il <i>furor</i> eversivo degli eutichiani e il rimedio normativo	297
<i>Francesco Fasolino</i> Il diritto in funzione dell'uomo: riflessioni minime sullo studio della storia del diritto	317
<i>Riccardo Fercia</i> Trebazio e il comodato di <i>pondera iniqua</i>	323
<i>Monica Ferrari</i> Una famiglia ai margini dell'Impero: diritto e vita quotidiana nei Papiri Eufratensi	343
<i>Thomas Finkenauer</i> <i>Religio iudicis vel praetoris</i>	363
<i>Lorenzo Franchini</i> Caratteri e metodi della prima giurisprudenza laica: sintesi e pensieri sparsi	393

<i>Aleksander Grebieniow</i> Tracce di patti successori nell'editto di Giustiniano 'De Armeniorum successione' del 535	425
<i>Giovanni Gulina</i> Un istituto sopravvissuto a se stesso. Riflessioni sulla <i>noxae deditio</i>	441
<i>Francesca Lamberti</i> <i>Isenatus consulta</i> Persiciano, Claudiano e Calvisiano in tema di matrimoni tra "anziani"	469
<i>Paola Lambrini</i> La proprietà delle terre nell'arcaico ordinamento romano alla luce di Dionigi di Alicarnasso	493
<i>Francesco Lucrezi</i> Repressione criminale e «categorie sistematiche». Ricordo di Ferdinando Zuccotti	505
<i>Carla Masi Doria</i> Cornelia, madre o tribù?	511
<i>Saverio Masuelli</i> Ricerche in tema di <i>cautio fructuaria</i>	517
<i>Valerio Massimo Minale</i> Il cavallo nell' <i>Ekloge</i> isaurica	533
<i>Carlo Pelloso</i> Sul significato di <i>quirites</i> e sulle formule ' <i>populus Romanus quiritium</i> ' e ' <i>populus Romanus quirites</i> '	539
<i>Carmela Pennacchio</i> Follia e matrimonio: maneggiare con cura. ' <i>Quid enim tam humanum est, quam ut fortuitis casibus mulieris maritum vel uxorem viri participem esse?</i> '	557
<i>Ivano Pontoriero</i> Pena convenzionale e interessi nella tradizione romanistica	577
<i>Francesca Pulitanò</i> Ferdinando Zuccotti e il dibattito attuale sull' <i>agere per sponsonem</i>	603

<i>Francesca Reduzzi Merola</i> Una controversia di Seneca il Vecchio e i divieti matrimoniali tra ingenuae e liberti	623
<i>Giunio Rizzelli</i> Ferdinando e <i>La paelex</i> . Un ricordo	627
<i>Antonio Saccoccio</i> <i>Periculum evictionis</i> nel diritto romano	635
<i>Maria Virginia Sanna</i> Ancora sul <i>partus ancillae</i>	665
<i>Roberto Scevola</i> Sulla configurazione del <i>crimen ambitus</i> fino all'età sillana: la centralità della <i>lex Cornelia Baebia</i> (181 a.C.)	679
<i>Raffaella Siracusa</i> La nozione di <i>universitas</i> in una prospettiva storico-comparatistica	705
<i>Mario Varvaro</i> Vat. Fr. 92, l' <i>indefensio</i> e la natura restitutoria degli interdetti <i>Quem fundum</i> e <i>Quem usum fructum</i>	725
<i>Gloria Viarengo</i> Giustizia familiare e giustizia pubblica a Roma: un tentativo di sintesi alla luce delle ricerche più recenti	743
<i>Silvia Viaro</i> ' <i>Si volet, suo vivito</i> '. Considerazioni sulla condizione dell' <i>'addictus'</i> nelle XII Tavole	767
<i>Andreas Wacke</i> Jesus Christus als Angeklagter vor Pontius Pilatus in der Historienmalerei	811
<i>Adolfo Wegmann Stockebrand</i> Rilievi minimi su <i>re contrahere</i> e <i>credere</i> nelle <i>res cottidianae</i>	831
<i>Lorenzo Lanti - Manfredi Zanin (a cura di)</i> Indice delle fonti	853

Pierfrancesco Arces

Università degli Studi del Piemonte Orientale

L'archetipo delle *Istituzioni* di Gaio è dunque solo vana immaginazione?

1. Premessa – 2. Ipotesi di abuso del diritto: limitazioni della crudeltà dei padroni sugli schiavi e della dissolutezza dei prodighi sul patrimonio – 3. Trattazione in tema di legati – 4. Conseguimento della *civitas* Romana da parte dei Latini – 5. Conclusioni.

«Trovò un vecchio brogliaccio anonimo con i sintetici appunti di un antico maestro di *institutiones* del tempo di Vespasiano, pressoché uno scartafaccio di fogli un poco scompagnati che raccoglievano quasi in maniera brachigrafica le lezioni sui primi rudimenti del diritto, vergati alla buona per avere sott'occhio gli argomenti di cui parlare: come per fatalità vi lavorò tutta la vita, completandolo e riordinando la materia in una esposizione più piana e sistematica, tanto da ottenerne un discreto manuale isagogico aggiornato al diritto vigente, e fino alla morte continuò a limarlo e migliorarlo, in un latino sempre più sicuro, anche se in fondo sapeva che mai sarebbe riuscito a terminarlo. Né certo poteva mai immaginare il successo postumo che quell'opera avrebbe chissà perché conosciuto, né sarebbe mai riuscito a comprendere i motivi della notorietà di quello scritto in fondo un po' raffazzonato che egli si limitava a giudicare soddisfacentemente mediocre.

Sul risvolto del suo manoscritto scrisse furtivamente il suo nome abbreviato, «Gai.», a precedere un'intitolazione provvisoria, ma non volle aggiungere i suoi ulteriori nomi, che l'avrebbero collegato alla notorietà di sua madre: era così, del resto, che lo conoscevano in quella scuola; nella *praefatio*, che vergò di nascosto e mai pubblicò, pensò di dedicare l'operetta, poiché non amava certo il mondo dei giureconsulti, ad Aulo Cornelio Celso, il medico enciclopedista che più di un secolo prima aveva scritto anche una sintesi dei fondamenti del diritto. Quasi a tempo perso fu autore anche di altre opere, in particolare una più impegnativa sulle Dodici Tavole di cui per un breve periodo andò quasi fiero e che si illudeva che gli avrebbe dato, se non fama e onori, una relativa notorietà: ma anche in questo venne presto deluso. Si tramanda che purtuttavia tali lavori venissero a lungo conser-

vati sotto il suo nome, e che talvolta fossero ancora consultati e citati dai giuristi successivi ed altresì contemporanei. Ma egli non poté mai saperlo.

Poco ci è dato sapere intorno alla sua morte, anche se sembra che alla fine, caduto in disgrazia, dovette anche lasciare il ruolo di insegnante di diritto elementare che per vari decenni era stato tutt'uno con la sua esistenza tranquilla ed abitudinaria: taluni mormorarono che fosse perché aveva offeso un ricco mercante della vicina Tiro, famoso per le navi che armava ad esportare il prezioso legno di cedro della Celesiria, e che la cagione di tanto odio fosse il figlio di quel potente, allievo della scuola di Sidone, forse offeso da Gaio o forse egli stesso cagione insieme al maestro dell'ira paterna. Non è dato saperne oltre, ma a quei tempi si rincorrevano voci secondo cui egli rimase, non più da insegnante, in quella stessa scuola che era la sua casa e ormai come la sua famiglia, e che ancora una volta, già anziano, dovette adattarsi ad umilianti mansioni da inserviente e servitore. Ma ciò non bastava: si diceva che al rancoroso mercante di Tiro neppure una simile disgrazia desse sufficiente soddisfazione e che lo fece cacciare persino da quel lavoro ed anche da quel rifugio. Taluni asserivano poi che, vecchio e debole, non poté far altro che vivere da mendico, confidando invano nella scarsa generosità dei ricchi che aveva conosciuto e riducendosi presto a trovare un rifugio negli sbocchi delle fogne che davano sul porto, contendendo il cibo o ciò che riteneva tale a ratti e topi di chiavica. La sua pelle era divenuta una sola lebbra ulcerosa, ma egli non voleva ancora accorgersene.

Altri narrano che alla fine, quando si sentì gravare addosso la morte incombente, in un ultimo singulto di orgoglio volle come ricordarsi del suo passato di maestro di diritto e della sua lontana dignità di giurista, e trascinandosi fuori dal suo osceno rifugio con gomiti e ginocchia, ormai agonizzante, volle andare a morire – giungendo sin quasi ai longoni d'ormeggio, là dove attraccano le *actuariae* e le grandi *muriophoroi* da carico – presso la statua di Gaio Cassio Longino, giureconsulto e proconsole in Asia sotto Caligola, cui la città di Sidone, dove era si era fermato poi quale legato in Siria ai tempi di Claudio, aveva tributato quel monumento, sopravvissuto ai tempi del suo esilio neroniano. E lì finalmente restituì la sua anima agli dei del diritto.

Nulla è dato sapere sulla sorte delle sue spoglie mortali. Forse si disseccarono al sole e al salmastro, e, pietoso, il vento venne a disperdere i suoi resti.

[...] Ma «colui che fu Gaio» non sarebbe così facile da trovare, preferisce vivere tranquillamente nascosto e celato ai modesti comuni mortali, e dopo decine e decine di esistenze diverse è improbabile che si occupi ancora di diritto, che anzi pare lo annoi; l'unica fugace attenzione che, dicono, riserva ancora al giure antico gli viene dalla lettura degli scritti degli odierni romanisti e delle loro congetture ricostruttive, che lo divertono oltremodo: sembra infatti che, rispetto ai nostri inani conati riedificatorii, il diritto romano, quello reale di duemila anni fa, fosse cosa completamente diversa».

F. ZUCCOTTI, *Vite immaginarie di Gaio (divertissement) (Vivagni XX)*, in *Rivista di Diritto Romano*, 20 (n.s. 5), 2020, p. 534-535 e 552.

1. L'ipotesi secondo la quale Gaio, durante la composizione delle *Istituzioni* nella versione a noi pervenuta, si sarebbe avvalso di un presunto archetipo continua a far discutere i romanisti. Nel panorama degli studi dedicati alla formazione e alla natura del testo si aggiunge infatti un importante e denso contributo di Giuseppe Falcone¹, che – idealmente inserendosi nel filone di recenti indirizzi di ricerca orientati in questo senso – cerca di superare in maniera definitiva il sospetto di un intervento gaiano su una versione più antica del manuale istituzionale.

Le *Istituzioni*, integralmente composte, secondo lo studioso palermitano, durante il regno di Antonino Pio², andrebbero intese come un'opera «esoterica», destinata esclusivamente alla circolazione interna alla scuola, e, con più precisione, alla cerchia dei propri studenti: già solo in forza di tale considerazione il testo gaiano dovrebbe intendersi esente da quei difetti, imperfezioni e manchevolezze a suo tempo oggetto di rilievi, soprattutto da parte di Fritz Schulz, il quale non avrebbe tenuto in debita considerazione proprio la destinazione del testo e il conseguente dosaggio delle informazioni ai fini dell'efficacia didattica perseguita dall'autore. Ciò contribuirebbe a spiegare anche il rapporto con le *Res Cottidianae*, nella prospettiva del «deliberato superamento [...] della precedente stesura di un semplice nucleo di nozioni messo a disposizione degli studenti e da integrare, poi, in sede di svolgimento delle lezioni»³.

Nell'ambito di quest'ampia cornice interpretativa, peraltro, non andrebbero respinte soltanto le asserite manchevolezze dell'opera: dovrebbe anche rifiutarsi il convincimento relativo alla rielaborazione – espressamente qualificata «immaginaria» da Falcone – di un archetipo da parte di Gaio⁴.

Oltre al rapporto del testo con lo svolgimento orale delle lezioni, dunque, da un lato emergono tre aspetti di una certa importanza (la natura del testo medesimo, le sue asserite imperfezioni o incongruenze e il rapporto con un archetipo); dall'altro lato, questi stessi aspetti vengono per così dire sacrificati senza possibilità di appello al Moloch del preciso disegno autoriale unitario, che avrebbe animato il giurista nella composizione dell'opera, e che emergerebbe in tutta la sua evidenza «(nel)le connessioni sistematiche perseguite sia al livello di macro-partizioni sia al livello di più minuto reticolo espositivo; (ne)l collegamento tra le varie informazioni; (ne)l dipanarsi del discorso attraverso progressive precisazioni, diramazioni

¹) G. FALCONE, *Studi sui Commentarii istituzionali di Gaio: formazione e natura del testo*, 1, Roma-Bristol, 2022.

²) G. FALCONE, *Studi*, cit., p. 21 s.

³) G. FALCONE, *Studi*, cit., p. 69.

⁴) G. FALCONE, *Studi*, cit., p. 77 ss.

tematiche, correlazioni, contrapposizioni, rimandi e reciproci rapporti di funzionalità tra i contenuti dei vari paragrafi; (nel)la tecnica del dosaggio delle informazioni e della loro distribuzione in funzione dello specifico profilo su cui è di volta in volta calibrata l'illustrazione; (nel)l'incidenza e (nel)la capillarità dell'approccio operativo-cautelare; (nel)le particolarità riscontrabili anche nell'impiego delle clausole di passaggio e collegamento»⁵.

2. Sulla base di queste premesse, lo studioso palermitano ha contestato la mia proposta di lettura di Gai. 1.52-54⁶. Mi è sembrato di scorgere più volte in questo passo un'attività interpolativo-aggiuntiva, ad opera di Gaio, su una più antica sequenza testuale di diritto civile. Inoltre, il riferimento ai prodighi – a mio avviso dovuto proprio alla mano di Gaio – in chiusura del § 53 mi appare del tutto avulso dal contesto espositivo nel quale è calato, e cioè quello della sintetica illustrazione, in una prospettiva storica, del rapporto potestativo tra *domini* e *servi*, con particolare riguardo alla titolarità della *potestas*, alla sua ampiezza e al principale degli effetti negoziali ad essa correlato⁷.

In particolare, secondo la mia lettura, il giurista, partendo (nel § 52) dalla menzione dei tratti più antichi della *potestas* (individuati, in diritto romano, nell'originaria ampiezza della medesima e nella riferibilità al *dominus* degli acquisti compiuti dal servo), rende conto (nel § 53) dei temperamenti che la interessarono in età antonina per tornare a parlare (nel § 54) della titolarità della *potestas* nella particola-

⁵) G. FALCONE, *Studi*, cit., p. 77.

⁶) (52) *In potestate itaque sunt servi dominorum. Quae quidem potestas iuris gentium est: nam apud omnes peraeque gentes animadvertere possumus dominis in servos vitae necisque potestatem esse, et quodcumque per servum acquiritur, id domino acquiritur.* (53) *Sed hoc tempore neque civibus Romanis nec ullis aliis hominibus, qui sub imperio populi Romani sunt, licet supra modum et sine causa in servos suos saevire: nam ex constitutione sacratissimi imperatoris Antonini, qui sine causa servum suum occiderit, non minus teneri iubetur, quam qui alienum servum occiderit. Sed et maior quoque asperitas dominorum per eiusdem principis constitutionem coercetur: nam consultus a quibusdam praesidibus provinciarum de his servis, qui ad fana deorum vel ad statuas principum confugiunt, praecepit, ut si intolerabilis videatur dominorum saevitia, cogantur servos suos vendere. Et utrumque recte fit. [Regula:] male enim nostro iure uti non debemus; qua ratione et prodigis interdicitur bonorum suorum administratio.* (54) *Ceterum cum apud cives Romanos duplex sit dominium (nam vel in bonis vel ex iure Quiritium vel ex utroque iure cuiusque servus esse intellegitur), ita demum servum in potestate domini esse dicemus, si in bonis eius sit, etiamsi simul ex iure Quiritium eiusdem non sit: nam qui nudum ius Quiritium in servo habet, is potestatem habere non intellegitur.*

⁷) Cfr. P. ARCES, *Strutture espositive in Gaio: condizione servile e potestà dominicale in Inst. 1.52-54*, in A. Pierluigi Zannini, *Scritti di diritto romano e giusantichistici*, Milano, 2018, p. 13 ss., ID., *Ricerche sulle tecniche di scrittura delle Istituzioni di Gaio*, Milano, 2020, p. 23 ss., e ID., *Ricerche sulle tecniche di scrittura delle Istituzioni di Gaio. Seconda edizione riveduta e ampliata*, Torino, 2022, p. 9 ss. Per ovvi motivi, non ho potuto tenere conto del volume di Giuseppe Falcone nella seconda edizione del mio libro, anch'esso pubblicato nel 2022. Questo scritto costituisce dunque l'occasione per un primo confronto con tale importante opera.

re ipotesi in cui il godimento sia scisso dal dominio: per tornare, cioè, a trattare nuovamente della titolarità della *potestas* secondo il suo sviluppo storico, alla luce delle peculiarità del *duplex dominium*. Così costruita, l'esposizione gaiana mi sembra tradire la ben nota cura, più volte professata e praticata dal giurista, per la tessitura del testo secondo un'ordinata progressione diacronica: la menzione (nel § 53) degli interventi antonini di contenimento della *potestas* dei *domini* sui *servi* viene infatti anteposta all'illustrazione (nel § 54) degli effetti connessi al *duplex dominium*, istituto di qualche secolo precedente le menzionate costituzioni imperiali.

In forza di tali osservazioni, ho sostenuto l'ipotesi per cui l'intero contenuto del § 53 sarebbe stato inserito dal giurista in un secondo momento, all'esito di un intervento su un più antico testo che non teneva conto delle innovazioni disposte da Antonino Pio. Ferdinand Kniep⁸ e Siro Solazzi⁹ avevano individuato un analogo fenomeno leggendo Gai. 1.165-167, dove l'interruzione del testo – riguardante l'interpretazione dei *veteres* relativa alla titolarità della *tutela legitima patronorum* – avrebbe consentito l'inserimento (nei §§ 166-166a) della relazione sulle ulteriori specie di tutela individuate dalla successiva elaborazione giurisprudenziale¹⁰. In quanto a Gai. 1.52-54, inoltre, continua ad apparirmi suggestiva la correlazione che, dal punto di vista sintattico, si verrebbe a creare tra il '*quidem*' presente nel § 52 e il '*ceterum*' posto in esordio del § 54.

Come accennato, la ricostruzione da me proposta non è stata ritenuta convincente da Giuseppe Falcone, il quale ha innanzitutto contestato l'asserita correlazione '*quidem*'-'*ceterum*' osservando «che analogo correlazione in funzione delimitativa potrebbe *ab origine* esser stata impostata, piuttosto, tra il '*quidem*' e il '*sed*' che apre il § 53»¹¹. Lo studioso ha poi rilevato che la sequenza testuale in esame non avrebbe illustrato «il regime di un istituto nel suo sviluppo storico (con la conseguente opportunità di rispettarne le interne scansioni evolutive)», ma si sarebbe limitata a fornire due informazioni riguardanti «profili autonomi, per i quali un'esigenza di coordinamento cronologico non era richiesta»¹². Secondo Giuseppe Falcone, insomma, «chi ha congegnato il § 52 lo ha fatto proprio avendo in mente, con unitarietà di disegno espositivo, di precisarne e dimensionarne le affermazioni attraverso i §§ 53 e 54, che si succedono secondo una mirata progressione d'informazioni». E, naturalmente, chi ha congegnato il § 52 non può che essere Gaio.

⁸) F. KNIEP, *Der Rechtsgelehrte Gaius und die Ediktcommentare*, Jena, 1910, p. 49, ID., *Gai Institutionum Commentarius primus. Text mit Vorwort, Erklärung und Anhangen*, Jena, 1911, p. 71 nt. 7.

⁹) S. SOLAZZI, *Glosse a Gaio*, I (1936), ora in ID., *Scritti di diritto romano*, 6, *Ultimi scritti – Glosse a Gaio – «Notae»*, Napoli, 1972, p. 190 s.

¹⁰) Cfr. P. ARCES, *Ricerche*, cit., p. 63 ss., e ID., *Ricerche*², cit., p. 48 ss.

¹¹) G. FALCONE, *Studi*, cit., p. 89 nt. 362.

¹²) G. FALCONE, *Studi*, cit., p. 89 nt. 362.

Con riguardo, poi, al riferimento ai prodighi e al suo rapporto col contesto del § 53, lo studioso palermitano non dice nulla. Nonostante le proposte di lettura conservativa formulate in letteratura, di cui pure ho dato conto¹³, l'espressione *qua ratione et prodigis interdicatur bonorum suorum administratio* mi è sembrata, come prima ricordato, del tutto avulsa dal contesto espositivo nel quale è inserita, anche se non ne ho escluso in maniera radicale la paternità gaiana. Non ho rinvenuto ostacoli, infatti, ad intenderla nel senso di un'annotazione dello stesso giurista, penetrata nel testo in maniera definitiva e idonea a segnalare la presenza embrionale di un intento, di un abbozzo espositivo lasciato incompiuto¹⁴. Tale annotazione sarebbe stata suscitata dall'immediata associazione di idee che il riferimento ai provvedimenti antonini di repressione della crudeltà dei padroni sui servi esposto nel § 53 deve aver generato con riguardo a interventi imperiali di interdizione dei prodighi dall'amministrazione dei beni, che mutuavano ampia parte della propria disciplina da quella prevista per i *furiosi*, quantomeno in via di applicazione analogica.

Di almeno uno di tali provvedimenti imperiali Ulpiano, commentando Sabino, continua a serbare memoria: si tratta di un rescritto di Antonino Pio – ancora in vigore in età severiana – in forza del quale l'accertamento della probità del *filius* avrebbe consentito il superamento della generale tendenza a non attribuire a quest'ultimo la curatela (e quindi l'amministrazione dei beni) del *pater furiosus*, come risulta dall'ultimo paragrafo del frammento di apertura del titolo *De curatoribus furioso et aliis extra minores dandis* del *Digesto* di Giustiniano:

D. 27.10 pr.-1 (Ulp. 1 ad Sab.): (pr.) Lege duodecim tabularum prodigo interdicatur bonorum suorum administratio, quod moribus quidem ab initio introductum est. Sed solent hodie praetores vel praesides, si talem hominem invenerint, qui neque tempus neque finem expensarum habet, sed bona sua dilacerando et dissipando profudit, curatorem ei dare exemplo furiosi: et tamdiu erunt ambo in curatione, quamdiu vel furiosus sanitatem vel ille sanos mores receperit: quod si evenerit, ipso iure desinunt esse in potestate curatorum. (1) Curatio autem eius, cui bonis interdicatur, filio negabatur permittenda: sed extat divi Pii rescriptum filio potius curationem permittendam in patre furioso, si tam probus sit.

Ho avuto modo di osservare¹⁵ che, nel frammento appena trascritto, il prodigo è il primo soggetto a essere menzionato in esordio di un titolo espressamente dedicato ai curatori previsti per il *furiosus* «e per gli altri oltre ai minori» necessitanti della medesima misura di protezione, a coronamento di una tradizione – di inquadramento giuridico della relativa disciplina e di costruzione testuale – che lega il *furio-*

¹³) P. ARCES, *Ricerche*, cit., p. 29 ss.

¹⁴) Cfr., in questi termini, P. ARCES, *Ricerche*, cit., p. 54, e ID., *Ricerche*², cit., p. 38 s.

¹⁵) Cfr. P. ARCES, *Ricerche*, cit., p. 57 s., e ID., *Ricerche*², cit., p. 42 s.

sus e il *prodigus* anche nell'*Epitome Ulpiani* (12.1-4)¹⁶. La scansione del testo in esame, partendo dal riferimento al precetto recepito nella legge delle XII Tavole di interdizione al prodigo dall'amministrazione dei beni, rende conto degli sviluppi alla luce degli interventi di pretori e presidi, i quali, sull'esempio di quanto avveniva per i *furiosi*, erano soliti attribuire un curatore anche ai prodighi, imponendolo pure a questi ultimi e prevedendone la cessazione *ipso iure* non appena i beneficiari della curatela avessero recuperato la sanità: mentale il *furiosus*, dei costumi il *prodigus*. Nell'ultimo paragrafo è conservata memoria del rescritto di Antonino Pio, ancora in vigore in età severiana, con il quale si introduceva la deroga, prima ricordata, al generale divieto dell'attribuzione della curatela al figlio del *furiosus*, subordinatamente all'accertamento della *probitas* del figlio medesimo (il quale, in un caso del genere, si sarebbe dovuto persino preferire ad altri soggetti).

Il passo del commento ulpiano non informa in maniera espressa circa l'estensione analogica della prescrizione del rescritto anche all'ipotesi del figlio di un prodigo: il contesto generale del frammento (e poi la sua stessa collocazione ad opera dei compilatori giustiniane), tuttavia, sembrano palesemente orientati in questo senso. In proposito, Ferdinando Zuccotti – pur ammettendo il sospetto di interpolazioni – non nutreva dubbi, tanto da affermare espressamente che nel testo del rescritto «si parla... dell'affidamento del *prodigus* e del *furiosus* al figlio»¹⁷. La cancelleria imperiale si uniformava così alla medesima prassi seguita dal pretore, con molta probabilità in ciò consigliato dai giuristi. Di essa serbava memoria lo stesso Gaio:

D. 27.10.13 (Gai. ad ed. prov.): Saepe ad alium e lege duodecim tabularum curatio furiosi aut prodigi pertinet, alii praetor administrationem dat, scilicet cum ille legitimus inhabilis ad eam rem videatur.

Una logica ispirata a elementare buonsenso spingeva il magistrato a disattendere le

¹⁶) (1) *Curatores aut legitimi sunt, id est qui ex lege duodecim tabularum dantur, aut honorarii, id est qui a praetore constituuntur.* (2) *Lex duodecim tabularum furiosum, itemque prodigum, cui bonis interdictum est, in curatione iubet esse agnatorum.* (3) *A praetore constituitur curator, quem ipse praetor voluerit, libertinis prodigis, itemque ingenuis, qui ex testamento parentis heredes facti male dissipant bona: his enim ex lege curator dari non poterat, cum ingenuus quidem non ab intestato, sed ex testamento heres factus sit patri; libertinus autem nullo modo patri heres fieri possit, qui nec patrem habuisse videtur, cum servilis cognatio nulla sit.* (4) *Praeterea dat curatorem ei etiam, qui nuper pubes factus idonee negotia sua tueri non potest.*

¹⁷) F. ZUCCOTTI, *Il «custos» nel diritto romano arcaico. Considerazioni sistematiche e prospettive di ricerca circa la situazione degli incapaci ed il sistema successorio nella normazione decemvirale*, in *RDR*, 9, 2009, p. 16 (estr.), dove si richiama, peraltro, l'affermazione ulpiana presente in un altro libro del medesimo commentario, che riferisce al figlio la curatela della *mater furiosa*: D. 27.10.4 (Ulp. 38 ad Sab.): *Furiosae matris curatio ad filium pertinet: pietas enim parentibus, etsi inaequalis est eorum potestas, aequa debetur.*

prescrizioni della legge delle XII Tavole, quando il chiamato alla curatela del furioso o del prodigo in base alle norme decemvirali risultasse inadatto ad assumerne le funzioni e a ricoprirne l'ufficio. In tali ipotesi era il pretore stesso ad attribuire l'amministrazione a un soggetto ritenuto più idoneo¹⁸.

Gaio, dunque, aveva ben presente la prassi magistratuale, poi recepita dalla cancelleria imperiale, di assegnazione della curatela, intesa quale istituto che limitava fortemente la libera disponibilità del proprio patrimonio, tra l'altro, da parte del prodigo. Sulla base di questa constatazione, mi è sembrato ammissibile ipotizzare che la lettura di un testo quale quello racchiuso in Gai. 1.53 (in cui pure si parla di interventi imperiali limitativi della *dominica potestas*) abbia suscitato l'associazione di idee esplicitata nei termini qui riferiti, determinando così nel giurista l'impulso a vergare l'annotazione conclusiva del paragrafo. Non sapremo mai con certezza, ovviamente, se il riferimento ai prodighi sia – come io credo – latore di un proposito gaiano, poi non mantenuto, di ulteriore scrittura. Di certo, interpretazioni di questo tipo possono con facilità sconfinare nel campo della divinazione¹⁹, se non suffragate da ulteriori elementi testuali, come quelli che mi accingo a presentare.

3. La stessa natura di annotazione, nel senso appena precisato, mi è sembrato di scorgere in Gai. 2.212²⁰, quando, trattando del legato *sinendi modo* avente ad oggetto un bene divenuto di proprietà dell'erede dopo la morte del testatore, Gaio

¹⁸) Cfr., in questi termini, P. ARCÉS, *Ricerche*, cit., p. 57 s., e ID., *Ricerche*², cit., p. 43, dove peraltro riferisco come Ulpiano, nel suo commento a Sabino, renda conto dell'applicazione in un altro ambito del medesimo principio di buonsenso: si veda, infatti, D. 1.7.17 pr.-1 (Ulp. 26 ad Sab.): (pr.) *Nec ei permittitur adrogare, qui tutelam vel curam alicuius administravit, si minor viginti quinque annis sit qui adrogatur, ne forte eum ideo adroget, ne rationes reddat. Item inquirendum est, ne forte turpis causa adrogandi subsit. (1) Eorum dumtaxat pupillorum adrogatio permittenda est his, qui vel naturali cognatione vel sanctissima affectione ducti adoptarent, ceterorum prohibenda, ne esset in potestate tutorum et finire tutelam et substitutionem a parente factam extinguere*. Nel testo vengono affrontati i limiti soggettivi attivi all'*adrogatio*. Il tutore o il curatore di un infraventicinquenne non avrebbero potuto adrogarlo, per il timore che l'adozione fosse un espediente per non rendere il conto. Più in generale, si sarebbe dovuto indagare se un'*adrogatio* non fosse motivata da qualunque *turpis causa*. Nel § 1, tuttavia, si individuano nella *naturalis cognatio* e nella *purissima affectio* limiti precisi al divieto prima menzionato: pertanto, l'*adrogatio* sarebbe stata consentita a quanti fossero stati indotti all'atto da consanguineità naturale o da purissimo affetto. In chiusura, si ribadisce il divieto per chiunque altro, così da evitare di ricondurre alla potestà dei tutori un'indebita *potestas* estintiva, della tutela e della sostituzione pupillare disposta dal padre: evidente duplice esemplificazione di possibili *turpes causae* menzionate nel *principium* del frammento.

¹⁹) Cfr. P. ARCÉS, *Ricerche*, cit., p. 54, e ID., *Ricerche*², cit., p. 38 s., e F. ZUCCOTTI, *Vite immaginarie*, cit., p. 539 ss., 542 e nt.*

²⁰) *Quod si post mortem testatoris ea res heredis esse coeperit, quaeritur, an utile sit legatum: et plerique putant inutile esse. Quid ergo est? licet aliquis eam rem legaverit, quae neque eius umquam fuerit neque postea heredis eius umquam esse coeperit, ex senatus consulto Neroniano proinde videtur, ac si per damnationem relicta esset.*

manifesta tutto il suo imbarazzo nel riferire l'opinione pressoché concorde dei *prudentes*, che ne affermavano l'invalidità, confliggendo così con il regime introdotto dal senatoconsulto Neroniano. L'efficacia sanante di quest'ultimo, infatti, convertiva persino l'invalido legato (*per vindicationem*) avente ad oggetto il bene di un terzo estraneo alla successione in un valido legato *per damnationem* di cosa altrui. Gaio rileva l'incongruenza, chiedendosi come mai la medesima efficacia sanante non avrebbe dovuto operare in un'ipotesi per così dire ristretta, come quella del caso in esame. I *'plerique'* menzionati nel § 212 sembrano infatti aderire al rigore del *ius civile* più antico, non sviluppando alcuna disputa e non formulando la benché minima osservazione con riguardo al *novum* introdotto dal Neroniano: da ciò il mio sospetto circa la riproduzione di un testo precedente l'emanazione del senatoconsulto, sul quale Gaio avrebbe inserito la sua imbarazzata annotazione (in qualche modo volta a denunciare la necessità di aggiornamento di un passo che, per forza di cose, non poteva tenere conto dell'efficacia sanante del Neroniano).

Neanche questa mia ricostruzione ha incontrato il favore di Giuseppe Falcone, il quale individua una logica del discorso sottesa al testo tutto sommato simile a quella individuata dallo studioso nel raccordo tra Gai. 2.196²¹ e Gai. 2.197²², in tema di legato *per vindicationem*, quando Gaio espone (nel § 196) il più rigoroso regime dell'appartenenza – previsto dal più antico *ius civile* – dei beni oggetto di questo *genus legati*, che – a pena di inutilità della disposizione – dovevano spettare *ex iure Quiritium* al testatore nel duplice momento della redazione del testamento e della sua morte, con l'eccezione delle *res quae pondere numero mensura constant* (quali, seguendo l'esemplificazione gaiana, il vino, l'olio, il frumento o il denaro contante). In questi ultimi casi la giurisprudenza riteneva sufficiente l'appartenenza *ex iure Quiritium* al testatore nel momento della sua morte. Nel § 197, poi, Gaio illustra il medesimo regime alla luce della nuova disciplina introdotta dal Neroniano, idonea a convertire (come ricordato in precedenza) l'invalido legato *per vindicationem* di una cosa mai appartenuta al testatore in un valido legato *per damnationem* di cosa altrui.

La medesima logica del discorso sottintesa ai testi racchiusi in Gai. 2.212 e in Gai. 2.196-197 prevederebbe, insomma – secondo lo studioso palermitano – l'esposizione del regime quale previsto dal più antico *ius civile* subito seguita dalle

²¹⁾ *Eae autem solae res per vindicationem legantur recte, quae ex iure Quiritium ipsius testatoris sunt; sed eas quidem res, quae pondere, numero, mensura constant, placuit sufficere, si mortis tempore sint ex iure Quiritium testatoris, veluti vinum, oleum, frumentum, pecuniam numeratam; ceteras res vero placuit utroque tempore testatoris ex iure Quiritium esse debere, id est, et quo faceret testamentum, et quo moreretur; alioquin inutile est legatum.*

²²⁾ *Sed sane hoc ita est iure civili. postea vero auctore Nerone Caesare senatus consultum factum est, quo cautum est, ut si eam rem quisque legaverit, quae eius numquam fuerit, proinde utile sit legatum, atque si optimo iure relictum esset. optimum autem ius est per damnationem legati, quo genere etiam aliena res legari potest, sicut inferius apparebit.*

precisazioni alla luce delle innovazioni introdotte dal senatoconsulto Neroniano, anche se poi proprio Falcone deve riconoscere che, con riguardo al § 197, «la giustapposizione tra *ius civile* e regime del senatoconsulto è esplicita e netta, a differenza di quanto avviene all'interno del § 212» e spiega tale differenza osservando che «nel caso del § 196 il SC interveniva su un regime di *ius receptum* (come mostrano sia l'oggettivante affermazione '*Eae autem solae res per unidicationem legantur recte, quae...*' sia i due '*placuit*' delle successive notazioni), laddove nel caso del § 212 a venire in questione era una posizione (solo) maggioritaria ('*plerique putant*'), onde Gaio, non potendo, questa volta, costruire una contrapposizione del tipo '*hoc est iure civili – ex Sc Neroniano*' avrà ritenuto opportuno introdurre il superamento offerto dal regime del *Neronianum* con la locuzione "Come stanno allora le cose?"»²³.

Più in generale, Falcone contesta integralmente la lettura da me proposta della trattazione gaiana in tema di legato *per vindicationem*, escludendo che un fenomeno di stratificazione testuale analogo a quello da me evidenziato nella sequenza espositiva racchiusa in Gai. 1.52-54 si sarebbe verificato, in maniera più vistosa, nell'interruzione della ipotizzata originaria continuità tra Gai. 2.195²⁴ e Gai. 2.200²⁵. Tale interruzione sarebbe stata realizzata per consentire l'inserimento di aggiornamenti giurisprudenziali, riguardanti, come parzialmente anticipato, il regime di appartenenza dei beni oggetto della disposizione (§ 196), la nuova disciplina alla luce dell'effetto sanante del senatoconsulto Neroniano (§ 197), la revoca tacita del legato e l'inutilità in tale ipotesi del senatoconsulto (§ 198)²⁶ e i casi di legato *per vindicationem* disposto *coniunctim* o *disiunctim* a favore di due o più legatari con l'indicazione del relativo formulario (§ 200).

²³) G. FALCONE, *Studi*, cit., p. 88 nt. 362.

²⁴) *In eo solo dissentiunt prudentes, quod Sabinus quidem et Cassius ceterique nostri praeceptores, quod ita legatum sit, statim post aditam hereditatem putant fieri legatarii, etiamsi ignoret sibi legatum esse, sed postea quam scierit et spreverit legatum, proinde esse atque si legatum non esset; Nerua vero et Proculus ceterique illius scholae auctores non aliter putant rem legatarii fieri, quam si voluerit eam ad se pertinere: sed bodie ex diui Pii Antonini constitutione hoc magis iure uti videmur, quod Proculo placuit; nam cum legatus fuisset Latinus per vindicationem coloniae, 'Deliberent', inquit, 'decuriones, an ad se velint pertinere, proinde ac si uni legatus esset'.*

²⁵) *Illud quaeritur, quod sub condicione per vindicationem legatum est, pendente condicione cuius esset: nostri praeceptores heredis esse putant exemplo statuliberi, id est eius servi, qui testamento sub aliqua condicione liber esse iussus est, quem constat interea heredis seruum esse; sed diversae scholae auctores putant nullius interim eam rem esse; quod multo magis dicunt de eo, quod sine condicione pure legatum est, antequam legatarius admittat legatum.*

²⁶) *Sed si quis rem suam legaverit, deinde post testamentum factum eam alienaverit, plerique putant non solum iure civili inutile esse legatum, sed nec ex senatus consulto confirmari. Quod ideo dictum est, quia et si per damnationem aliquis rem suam legaverit eamque postea alienaverit, plerique putant, licet ipso iure debeatur legatum, tamen legatarium petentem posse per exceptionem doli mali repelli, quasi contra voluntatem defuncti petat.*

Il mio convincimento per cui i §§ 195 e 200 racchiudessero in origine una sequenza testuale unitaria deriva dalla considerazione per cui, in entrambi i paragrafi, è affrontato il medesimo argomento (relativo all'acquisto del *dominium* sul bene legato): all'illustrazione dell'esempio meno articolato (e cioè l'appartenenza del bene oggetto di legato all'apertura della successione, nel § 195) segue la menzione di quello più complesso (nel § 200, dove è illustrata la questione dell'appartenenza, una volta aperta la successione, del bene oggetto di legato sospensivamente condizionato in pendenza della condizione). Il § 200, peraltro, si conclude con una frase di inequivocabile raccordo logico con quanto discusso nel § 195²⁷.

Secondo Giuseppe Falcone, invece, Gaio avrebbe ritenuto opportuno distribuire in due sezioni diverse la trattazione complessiva sull'argomento, prendendo in considerazione, nella prima sezione, «varie questioni tutte riguardanti uno schema negoziale 'puro'»²⁸ (cioè quelle discusse nei §§ 195-199), per lasciare, nella seconda sezione, «per ultimo il caso di un legato disposto *sub condicione*, trattato nel § 200, richiamando la disputa tra le due scuole circa il soggetto cui la *res* spettasse *pendente condicione*»²⁹. A parere dello studioso, non sarebbe di conseguenza da escludere una stesura unitaria e ad opera di uno stesso autore.

È tuttavia curioso riscontrare che lo studioso palermitano riconosce espressamente (p. 20) l'estrema difficoltà nel riferire a Gaio la parte conclusiva del § 195 (da *Sed hodie* alla fine) e ipotizza che il menzionato tratto «sia stato aggiunto da un successivo fruitore del testo – magari un *magister iuris* di minor levatura, che usava il testo per il proprio insegnamento –, presumibilmente indotto dall'analogia tra i *verba* della costituzione '*an ad se uelint pertinere*' e le parole '*uoluerit eam ad se pertinere*' con le quali si chiudeva il riferimento alla posizione dei proculiani» (p. 21). In altre parole, immagina una dinamica della tanto aborrita stratificazione testuale (indotta anche da un'associazione analogica) non dissimile da quella che ho descritto in relazione a Gai. 1.52-54!

Infine, Falcone nega anche la natura di annotazione alla parte conclusiva di Gai. 2.221³⁰, dove si rammenta che l'opinione proculiana in tema di legato *per praeceptionem* formulata in apertura di paragrafo avrebbe trovato conferma in una costituzione di Adriano: nessuna disarmonia o interruzione del fluire del discorso verso le affermazioni contenute nel § 222³¹ – che pure avevo rilevato³² – sono rin-

²⁷) Cfr. P. ARCES, *Ricerche*, cit., p. 71 ss., 80 ss., 114, e ID., *Ricerche*², cit., p. 97 ss., 105 ss., 140.

²⁸) G. FALCONE, *Studi*, cit., p. 87 nt. 362.

²⁹) G. FALCONE, *Studi*, cit., p. 88 nt. 362.

³⁰) *Sed diversae scholae auctores putant etiam extraneo per praeceptionem legari posse, proinde ac si ita scribatur: 'Titius hominem Stichum capito', supervacuo adiecta 'prae' syllaba; ideoque per vindicationem eam rem legatam uideri: quae sententia dicitur divi Hadriani constitutione confirmata esse.*

³¹) *Secundum hanc igitur opinionem, si ea res ex iure Quiritium defuncti fuerit, potest a legatario vindicari, sive is unus ex heredibus sit sive extraneus; quod si in bonis tantum testatoris fuerit, ex-*

venute dallo studioso, il quale, anzi, non trova luogo più adatto all'inserimento dell'informazione (...ho corretto il *lapsus* freudiano che mi aveva portato a scrivere «dell'annotazione») in parola.

4. Nella seconda edizione delle mie *Ricerche* (p. 54 ss.), riscontro un altro articolato esempio di fenomeno analogo a quelli sin qui segnalati, intesi nel senso di un Gaio interpolatore aggiuntivo di pregresse e più antiche sequenze testuali di diritto civile. In Gai. 1.28-35 il giurista illustra i «molti modi» attraverso i quali i Latini conseguono la cittadinanza romana, partendo dalla previsione originaria della *lex Aelia Sentia*, del 4 d.C., in forza della quale i servi di età inferiore ai trent'anni, manomessi e divenuti Latini, avrebbero potuto conseguire la cittadinanza romana in presenza di una serie di requisiti e una volta esperita la procedura descritta in Gai. 1.29³³. Sussistendo tutte le condizioni previste, l'interessato avrebbe avuto la *potestas* di adire il pretore (o il preside in provincia), il quale, con la pronuncia sulla corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto provato dal Latino (*et si is, apud quem causa probata est, id ita esse pronuntiaverit*), produceva a favore di quest'ultimo, della moglie e del figlio (entrambi se della medesima condizione, rispettivamente, del marito e padre) l'effetto acquisitivo della cittadinanza romana.

Gaio, subito dopo aver elencato i requisiti necessari e descritto la procedura prevista, si affretta a precisare – in Gai. 1.30³⁴ – di essere intervenuto con «un'aggiunta» sulla sequenza testuale presente nel §29, e ne spiega le ragioni. Il giurista informa di aver inserito in conclusione di Gai. 1.29 l'espressione *si et ipse eiusdem condicionis sit* in riferimento al figlio del Latino che avesse chiesto la cittadinanza romana secondo le prescrizioni della *lex Aelia Sentia* (*Ideo autem in persona filii adiecimus*). Un senatoconsulto *auctore divo Hadriano*, infatti, innovava sulla disciplina legislativa stabilendo che il figlio di un Latino e di una cittadina romana sarebbe nato direttamente cittadino romano: avrebbe, dunque, seguito la condizione

traneo quidem ex senatus consulto utile erit legatum, heredi vero familiae herciscundae iudicis officio praestabitur; quod si nullo iure fuerit testatoris, tam heredi quam extraneo ex senatus consulto utile erit.

³²) Cfr. P. ARCÉS, *Ricerche*, cit., p. 94 ss., e ID., *Ricerche*², cit., p. 119 s.

³³) *Statim enim ex lege Aelia Sentia minores triginta annorum manumissi et Latini facti si uxores duxerint uel cives Romanas vel Latinas coloniarias vel eiusdem condicionis, cuius et ipsi essent, idque testati fuerint adhibitis non minus quam septem testibus civibus Romanis puberibus et filium procreaverint, cum is filius anniculus esse coeperit, datur eis potestas per eam legem adire praetorem uel in provinciis praesidem provinciae et adprobare se ex lege Aelia Sentia uxorem duxisse et ex ea filium anniculum habere: et si is, apud quem causa probata est, id ita esse pronuntiaverit, tunc et ipse Latinus et uxor eius, si et ipsa eiusdem condicionis sit, et filius eius, si et ipse eiusdem condicionis sit, cives Romani esse iubentur.*

³⁴) *Ideo autem in persona filii adiecimus 'si et ipse eiusdem condicionis sit', quia si uxor Latini civis Romana est, qui ex ea nascitur, ex novo senatus consulto, quod auctore divo Hadriano factum est, civis Romanus nascitur.*

della madre, ad imitazione del principio del *ius gentium* relativo ai figli nati da genitori tra i quali non vi fosse connubio³⁵. La menzione di tale senatoconsulto comporta, dunque, un intervento sul testo di Gai. 1.29 per «preparare» l'illustrazione del *novum* descritto nel successivo § 30: in questo caso, è Gaio stesso a dichiarare espressamente di intervenire sul testo. Testo che, per forza di cose, deve essere pregresso.

Quello riferito in Gai. 1.30 non è l'unico provvedimento normativo del senato sul regime previsto dalla *lex Aelia Sentia*, e nemmeno il più antico. Sotto il consolato di Pegaso e Pusione, nell'età di Vespasiano, infatti, un senatoconsulto aveva esteso la disciplina della legge anche a beneficio dei manomessi Latini ultratrentenni (Gai. 1.31)³⁶. Con tutta evidenza, è rispetto a quest'ultimo senatoconsulto che quello *auctore divo Hadriano factum* è espressamente qualificato come «nuovo». A ben vedere, la novità è tale anche rispetto a tutta la serie di provvedimenti di integrazione ed ampliamento dell'originario regime della *lex Aelia Sentia*, illustrati da Gaio subito dopo:

Gai. 1.32b-34: (32b) Praeterea ex lege Visellia tam maiores quam minores XXX annorum manumissi et Latini facti ius Quiritium adipiscuntur, id est fiunt cives Romani, si Romae inter vigiles sex annis militaverint. Postea dicitur factum esse senatus consultum, quo data est illis civitas Romana, si triennium militiae expleverint. (32c) Item edicto Claudii Latini ius Quiritium consequuntur, si navem marinam aedificaverint, quae non minus quam decem milia modiorum frumenti capiat, eaque navis vel quae in eius locum substituta sit, sex annis frumentum Romam portaverit. (33) Praeterea a Nerone constitutum est, ut si Latinus, qui patrimonium sestertium CC milium plurisve habebit, in urbe Roma domum aedificaverit, in quam non minus quam partem dimidiam patrimonii sui impenderit, ius Quiritium consequatur. (34) Denique Traianus constituit, ut si Latinus in Urbe triennio pistrinum exercuerit, quod in dies singulos non minus quam centenos modios frumenti pinseret, ad ius Quiritium perveniat.

La *lex Visellia* del 24 d.C. consentiva agli schiavi manomessi e divenuti Latini di conseguire la cittadinanza romana (*ius Quiritium adipiscere*) dopo aver prestato

³⁵) Principio che Gaio si premura di ricordare più volte, come avviene, ad esempio, in Gai. 1.67: [...] *non aliter quisque ad patris condicionem accedit, quam si inter patrem et matrem eius conubium sit*, in Gai. 1.76: *Loquimur autem de his scilicet, inter quos conubium non sit; nam alioquin si civis Romanus peregrinam, cum qua ei conubium est, uxorem duxerit, sicut supra quoque diximus, iustum matrimonium contrahitur, et tunc ex iis qui nascitur, civis Romanus est et in potestate patris erit*, in Gai. 1.78: [...] *ex eis inter quos non est conubium, qui nascitur, iure gentium matris conditioni accedit*, o in Gai. 1.86: [...] *qui nascitur iure gentium matris condicionem sequitur*.

³⁶) *Hoc tamen ius adipiscendae civitatis Romanae etiamsi soli minores triginta annorum manumissi et Latini facti ex lege Aelia Sentia habuerunt, tamen postea senatus consulto, quod Pegaso et Pusione consulibus factum est, etiam maioribus triginta annorum manumissis Latinis factis concessum est*.

per sei anni servizio nel corpo dei vigili. Gaio – in quella che anche in questo caso mi sembra essere una rapida annotazione di aggiornamento, in conclusione di Gai. 1.32b – riferisce ben poco circa il successivo senatoconsulto che ridusse da sei a tre gli anni di servizio richiesti per l'ottenimento della cittadinanza, e del quale non fornisce la datazione (*Postea dicitur factum esse senatus consultum, quo data est illis civitas Romana, si triennium militiae expleverint*): il giurista rivela una maggiore incertezza rispetto alle precisazioni, decisamente più puntuali, relative a quello emanato per volontà di Adriano, prima ricordato. Di certo, il periodo di tre anni è lo stesso previsto dalla costituzione di Traiano, ricordata più avanti, menzionata in Gai. 1.34; ciò mi ha fatto pensare a un intervento del senato di equiparazione del termine iniziale di produzione degli effetti previsti dalla *lex Visellia* con il termine stabilito da Traiano nella sua costituzione: il che implicherebbe la riconduzione del menzionato senatoconsulto all'età traiana, in epoca ovviamente successiva all'emanazione della costituzione dell'imperatore. In assenza di ulteriori dati, tuttavia, non si può che restare nel campo delle ipotesi, per quanto suggestive e altamente verosimili.

In ogni caso, sin dall'iniziale formulazione della *lex Visellia*, l'effetto del conseguimento della cittadinanza prescindeva dall'età degli interessati. Vale la pena di soffermarsi sul modo in cui viene segnalato quest'aspetto in Gai. 1.32b: l'espressa menzione dell'acquisto della cittadinanza riservato tanto agli ultratrentenni quanto agli infratrentenni lascia chiaramente intendere un persistente confronto con le disposizioni originarie della *lex Aelia Sentia*. Di tale confronto si intuisce la permanenza nel testo delle *Istituzioni* ma, in una prospettiva storica, esso deve risalire all'epoca di stesura della stessa *lex Visellia*: l'omissione del limite di età, infatti, sarà stata vagliata con attenzione dal legislatore del 24 d.C., proprio alla luce della previsione difforme e limitata agli infratrentenni stabilita nel testo originario della *lex Aelia Sentia*, di un ventennio precedente. Non vedo per quale altro motivo si sarebbe dovuto ricorrere alla perifrasi di esordio di Gai. 1.32b (*Praeterea ex lege Visellia tam maiores quam minores XXX annorum manumissi et Latini facti ius Quiritium adipiscuntur, id est fiunt cives Romani*) per riferirsi ad una legge che, come accennato, non stabiliva alcun limite di età per i beneficiari. Questa apertura deve aver a sua volta costituito un valido esempio per le disposizioni poi confluite, circa mezzo secolo dopo, nel senatoconsulto dell'età di Vespasiano di estensione della concessione della cittadinanza anche a beneficio dei Latini manomessi ultratrentenni, di cui si parla in Gai. 1.31.

Dal punto di vista dell'organizzazione espositiva, va notato che il riferimento, in Gai. 1.32b, alla *lex Visellia* è preceduto da quello al più recente senatoconsulto appena ricorato (Gai. 1.31). A quest'ultimo, peraltro, è immediatamente anteposta (in Gai. 1.30) la menzione dell'ancora più recente provvedimento del senato sollecitato da Adriano. Il «tradimento» della cronologia è comunque più ampio: lo si riscontra proprio a partire dalla menzione del senatoconsulto *auctore divo Hadria-*

no factum, e si estende anche alla menzione degli ulteriori (ancorchè pregressi) interventi imperiali sul tema ricordati da Gaio.

Nei tre paragrafi racchiusi in Gai. 1.32c-34 compaiono infatti altrettanti provvedimenti con i quali, in aggiunta alle previsioni della *lex Aelia Sentia*, si attribuiva la cittadinanza romana ai Latini che avessero svolto attività di una certa rilevanza per la città di Roma. Il primo è un editto di Claudio (Gai. 1.32c), in forza del quale avrebbe ottenuto la cittadinanza il Latino costruttore di una nave di capacità non inferiore ai diecimila moggi di frumento che avesse rifornito di quel cereale la città per almeno sei anni (nel cui computo si sarebbe dovuto includere anche il servizio prestato dall'eventuale nave sostitutiva). Una costituzione di Nerone (Gai. 1.33), inoltre, attribuiva la cittadinanza romana al Latino dotato di un patrimonio pari almeno a duecentomila sesterzi e che ne avesse speso non meno della metà per l'edificazione di una casa a Roma. Infine, una costituzione di Traiano (Gai. 1.34) consentiva l'acquisto della cittadinanza al Latino che avesse gestito nella città di Roma per tre anni un mulino che avesse macinato giornalmente non meno di cento moggi di frumento.

Questi tre provvedimenti imperiali sono elencati secondo un'ordinata scansione diacronica, accompagnata dagli avverbi di avvio di ciascun paragrafo ('*Item*' – '*Praeterea*' – '*Denique*'), e sono tutti più antichi del senatoconsulto voluto da Adriano, nonostante l'illustrazione di quest'ultimo li preceda nell'esposizione di Gaio. Più in generale – se si rammenta quanto appena rilevato anche in relazione al senatoconsulto di riduzione del servizio tra i vigili da sei a tre anni (Gai. 1.32b) che ho ipotizzato essere di età traiana, e comunque successivo alla costituzione di Traiano menzionata in Gai. 1.34 – è il richiamo di *tutti* i senatoconsulti di modifica e ampliamento delle ipotesi di conseguimento della cittadinanza rispetto all'originario regime della *lex Aelia Sentia* a non seguire un'ordinata scansione diacronica, anche in relazione alle innovazioni disposte dalla *lex Visellia*, da Claudio, Nerone e Traiano. Il «nuovo» senatoconsulto voluto da Adriano, infatti, è più recente, oltre che di quello dei tempi di Vespasiano, anche della *lex Visellia* (Gai. 1.32b), dei provvedimenti imperiali di Claudio (Gai. 1.32c), Nerone (Gai. 1.33), Traiano (Gai. 1.34) e del senatoconsulto di riduzione da sei a tre anni del periodo di servizio tra i vigili per il conseguimento della cittadinanza previsto dalla stessa *lex Visellia* (Gai. 1.32b, nella parte finale). Se quest'ultimo senatoconsulto dovesse effettivamente risalire ad un'epoca (anche di poco) successiva all'emanazione della costituzione di Traiano (Gai. 1.34), sarebbe a sua volta più recente degli interventi imperiali di Claudio, Nerone e Traiano che lo seguono nell'ordine espositivo delle *Istituzioni*.

In altre parole, ci troviamo di fronte ad una sequenza narrativa evidentemente interessata da almeno un duplice aggiornamento: nel primo caso, è lo stesso Gaio ad attirare l'attenzione del lettore sulla necessaria attività di modifica testuale correlata all'introduzione delle novità normative di età adrianea (Gai. 1.30), nel se-

condo, il giurista si limita ad una rapida annotazione (in conclusione di Gai. 1.32b) per informare dell'innovazione che – sulla base di quanto prima osservato – io sospetto essere di età successiva alla costituzione di Traiano ricordata in Gai. 1.34.

5. In conclusione, le pur brevi ispezioni sin qui svolte «negli ingranaggi del pensiero di Gaio»³⁷ si rivelano senz'altro ardue e perigliose, soprattutto se – come evidenziato in apertura di questo contributo – l'approccio al testo non valorizza la sua destinazione, il rapporto con l'ambiente culturale di riferimento e quello con lo svolgimento orale delle lezioni. Ho sempre avuto presente che i più recenti indirizzi di studio affermano la necessità di separare il contesto scolastico in senso letterale dall'organizzazione della materia nella sua trasposizione per iscritto. Continuo tuttavia a riconoscere che la destinazione alle esigenze dell'insegnamento rimane un'importante chiave per la comprensione della formazione e della natura del manuale istituzionale gaiano. Ribadisco, pertanto, che la concreta pratica didattica e la scuola, nella cui tradizione Gaio si riconosce, rappresentano un contesto inscindibile dall'opera stessa e dalla sua collocazione.

In quest'ordine di idee continuano a sembrarmi ipotesi tutt'altro che peregrine e pienamente compatibili con l'esistenza di un (fantomatico) archetipo quelle attività rinvenute nel testo istituzionale gaiano e consistenti in annotazioni che lasciano intendere propositi, poi non mantenuti, di ulteriore scrittura, inserti testuali di aggiornamento, ricorrenti peculiarità stilistiche³⁸, trasposizione per iscritto di schemi mnemonici utili ad articolare l'esposizione orale del maestro innanzi al proprio uditorio secondo quella che mi è parsa un'amplificazione scrittoria della mnemotecnica³⁹, organizzazione della didattica a partire dalla lettura di formulari⁴⁰, tentativi da parte del maestro di tenere desta – persino in sede di stesura del testo – l'attenzione degli allievi anche col ricorso a voluti effetti paradossali nell'illustrazione delle peculiarità dei singoli istituti⁴¹, il rapporto tra il testo (tra la sua natura, la sua architettura in divenire), il materiale su cui veniva vergato e le possibilità concrete di scrittura (la sua *mise en page*, che mi ha portato, tra l'altro, a segnalare le peculiarità in tema di esposizione della disciplina del senatoconsulto Neronianum)⁴².

³⁷) L'espressione è di D. MANTOVANI, *Gaio nella storiografia del Novecento*, in *Gaius noster. Nei segni del Veronese* (cur. F. MILAZZO), Milano, 2019, p. 25.

³⁸) Si veda P. ARCÉS, *Ricerche*, cit., p. 114 s., e ID., *Ricerche*², cit., p. 140 s.

³⁹) P. ARCÉS, *Ricerche*², cit., p. 136.

⁴⁰) Cfr. P. ARCÉS, *Ricerche*, cit., p. 73, 77 s., 82 s., 86 s., 97 s., 108, 115 e ID., *Ricerche*², cit., p. 99, 103, 105, 108, 112, 122, 134, 141.

⁴¹) P. ARCÉS, *Ricerche*², cit., p. 39 s.

⁴²) Si veda P. ARCÉS, *Ricerche*², cit., p. 60 e 138 s.

Certo, l'indagine si sviluppa su un terreno malfido, talora alla luce tenue di fuochi fatui. Non mi sembra tuttavia azzardato continuare a proporre l'idea dell'autorialità di Gaio, quale emergente dal testo delle *Istituzioni*, in una maniera molto vicina a quella con cui si è parlato dell'autorialità di Omero in relazione all'*Odissea* e, soprattutto, all'*Iliade*⁴³.

Richiamo, infine, la piena consapevolezza della verosimile derivazione (almeno parziale) delle *Istituzioni* da un nucleo anteriore, riconducibile alla circolazione di testi a evidente destinazione didattica all'interno di una tradizione di scuola, che ho riconosciuto anch'io «esoterica» e meritevole di ulteriori approfondimenti, secondo quanto programmaticamente indicato a suo tempo⁴⁴ e, ora, anche alla luce dell'importante contributo di Giuseppe Falcone, a partire dalla preziosa indagine svolta dallo studioso sul rapporto tra le denominazioni '*Commentarii*' e '*Institutiones*'.

Con riguardo a quest'ultimo aspetto, e nella prospettiva di una più compiuta perimetrazione di natura e funzione dell'opera, peraltro, la ricerca potrebbe ulteriormente orientarsi verso l'accostamento a quegli *Hypomnemata* che, già in Grecia – e per lunghissima tradizione – rappresentavano un insieme di scritti consistenti in annotazioni vergate non più da un singolo individuo, come negli esemplari più antichi, ma da esponenti diversi della medesima scuola di riferimento, con un crescente grado di sistematicità, rigore e precisione espositiva⁴⁵. Si tratta, in effetti, di uno dei possibili esempi relativi a quegli eterogenei strumenti e tecniche di scrittura di ampie sezioni della disciplina insegnata. Il loro uso aveva una destinazione sussidiaria e integrativa rispetto allo svolgimento orale delle lezioni, oltre che – in certi casi – una finalità di consultazione, esercitazione e ausilio all'apprendimento per gli studenti.

Attestazioni di questo tipo sono rivenibili sin da età molto antica, già con riguardo all'insegnamento di base e, a maggior ragione, al livello della formazione superiore⁴⁶. Politici superstiti di tavolette lignee scritte a inchiostro e reperti

⁴³) Cfr. M. BONAZZI, *Atene, la città inquieta*, Torino, 2017, p. 13 s.

⁴⁴) Cfr. P. ARCES, *Ricerche*², cit., p. 142 ss.

⁴⁵) Cfr. M.E. DE LUNA, *Gli Hypomnemata di Egesandro di Delfi: riflessioni introduttive*, in *Momenti di storiografia erudita tra Ellenismo e Roma imperiale* (cur. M.E. DE LUNA, T. DORANDI), Milano, 2022, p. 17.

⁴⁶) Cfr. L. DEL CORSO, *Libri di scuola e sussidi didattici nel mondo antico*, in *Libri di scuola e pratiche didattiche. Dall'Antichità al Rinascimento. Atti del Convegno Internazionale di Studi. Cassino, 7-10 maggio 2008* (cur. L. DEL CORSO, O. PECERE), 1, Cassino, 2008, p. 71 ss., 75 ss. Interessante il riscontro dell'esistenza (p. 105 ss. e nt. 107), accanto a libri «di scuola», anche di libri «in assenza di scuola», e cioè destinati a quella che potremmo chiamare un'autoformazione, priva della frequentazione di un completo corso di studi: Lucio Del Corso ricorda che il fenomeno dell'auto-istruzione è attestato, nel mondo greco, da Galeno, il quale tuttavia formula ripetuti inviti alla prudenza nel compimento di tale attività. Si veda anche ID., *Il libro nel mondo antico. Archeologia e storia (secoli VII a.C.-IV d.C.)*, Roma, 2022, p. 204 ss.

papiracei – usati come veri e propri «libri di scuola» – consentono, infatti, di individuare diversi e notevoli esempi di *corpora* testuali scritti da più mani; mani spesso ricondotte – in forza della grafia elegante o del livello di difficoltà contenuistica dei passi, e a dispetto dell’informalità grafica che ne caratterizza talora la stesura – ai maestri o ai loro assistenti (figure, queste ultime, tipiche del sistema formativo ellenistico)⁴⁷. Ci si trova, pertanto, al cospetto di testi – sia pure non riconducibili a specifiche e definite tipologie librarie⁴⁸ – vergati, annotati, emendati e aggiornati, che circolavano normalmente tra gli insegnanti, i quali avevano così «il modo più facile ed economico per procurarsi i materiali»⁴⁹ per l’attività didattica. È, questa, una diffusa prassi che si mantiene stabile nel tempo: essa rappresenta il frutto di un uso prolungato di tali opere sia come strumento di studio che di manuale per le lezioni⁵⁰, e nel cui alveo io credo debbano ricondursi anche le *Istituzioni* di Gaio⁵¹.

⁴⁷ Sono gli *adiutores* ai quali ricorrevano i maestri greci secondo Quintiliano (*Inst.* 2.5.3). Talora poteva trattarsi anche di studenti avanzati usati come collaboratori: cfr. L. DEL CORSO, *Libri di scuola*, cit., p. 75, 80 nt. 28, 83 ss., 98, 101.

⁴⁸ Cfr. L. DEL CORSO, *Libri di scuola*, cit., p. 107.

⁴⁹ O. PECERE, *Roma antica e il testo. Scritture d'autore e composizione letteraria*, Roma-Bari, 2010, p. 137. Si veda anche L. DEL CORSO, *Libri di scuola*, cit., p. 87 s.

⁵⁰ Cfr. O. PECERE, *Roma antica e il testo*, cit., p. 137.

⁵¹ Cfr. P. ARCES, *Ricerche*, cit., p. 117 s., e ID., *Ricerche*², cit., p. 143 s.